

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 921 del 10/10/2023

**OGGETTO: Dipendente matricola 1844
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 - L. 104/92 e ss.mm.ii.**

Esercizi/o e conto . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-815-2023

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Luca De Lucia

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- Visti il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
- Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti del ruolo amministrativo e professionale degli IFO;
- Premesso che il dipendente matricola 1844, con qualifica di Operatore Socio-Sanitario, con nota prot. 10709 dell'11/08/2023 ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (Figlio);
- che il medesimo in allegato alla domanda, ha trasmesso copia del Verbale INPS/RM del familiare, definito in data 06/04/2017, che attesta il riconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 3 c. 3 – L. 104/92, con revisione a dicembre 2025;
- Visto l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;
- Viste le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;
- Vista la Legge n. 114//2017 (conversione D.L. 90/2014) che al comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “ *Nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura “ e che” la Convocazione a visita , nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale “;*

- Visto il decreto legislativo n. 105 del 30/06/2022 – Dir. UE 2019/1158 – Messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022;
- Visto l'art. 52 del CCNL 2019-2021 del Personale del Comparto Sanità;
- Viste le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
- *Che è l'unico familiare ad usufruire dei permessi mensili;*
- *Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*
- Considerato altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del Decreto Legislativo n. 105/2022, la fruizione dei permessi mensili può essere accordata ad altri familiari per l'assistenza al medesimo soggetto e che il dipendente matr. 1844 ha dichiarato di essere l'unico beneficiario dei permessi mensili, previsti dall'art. 33 c. 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., per assistere il familiare disabile (Figlio);
- Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza prot. n. 10709 dell'11/08/2023, e concedere al dipendente matricola 1844 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., a decorrere dal 12/08/2023;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di accogliere l'istanza prot.n. 10709 dell'11/08/2023 e concedere al dipendente- matricola 1844, unico beneficiario, il diritto di usufruire dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (Figlio);
- di autorizzare il beneficio a decorrere dal 12/08/2023;
- di dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate